

Premesso che con deliberazione n.1300 del 18.08.2003 l'Azienda Ospedaliera "Garibaldi –San Luigi Currò – Ascoli Tomaselli" ha indetto una Procedura aperta per la gestione del servizio di parcheggio del PO Garibaldi sito in contrada Nesima di Catania;

Che, con delibera n. 1470 del 29 Settembre 2003, **Allegato 1**, si prendeva atto e si dichiarava deserta la procedura aperta indetta con la suindicata deliberazione 1300/2003 e si procedeva ai sensi dell'art. 7 punto 2 lett. a) del D. Lgs n. 157 del 17 Marzo 1995, all'espletamento di susseguente Trattativa Privata per la gestione del servizio di parcheggio del nuovo P.O. Garibaldi in contrada di Nesima;

Che con successiva delibera n. 1739 del 28 Ottobre 2003, **allegato 1 BIS**, questa Azienda ha affidato alla R.T.I. fra il Corpo di vigilanza "La Celere s.r.l., ditta Capogruppo, con sede in Catania, via del Castello, 15 e la società Made Parking s.r.l., con sede in Catania, via S. Euplio, 142, ditta mandante, la gestione quinquennale delle aree destinate a parcheggio a pagamento adiacenti al P.O. Garibaldi di Nesima, come individuate nel prospetto grafico allegato al Capitolato Speciale di appalto;

Che con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 315 del 08 Agosto 2008, **Allegato 2**, si è preso atto, per i motivi ivi ampiamente trattati, del Verbale di conferenza preliminare redatto in data 29 Luglio 2008, stabilendo, fra l'altro, la rideterminazione della durata della concessione per un periodo successivo all'originaria scadenza contrattuale, stabilita per il 29 Dicembre 2009, vale a dire il 31 Dicembre 2015, con approvazione della relativa proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 8 del contratto;

Considerato che con delibera n. 150 del 22 Ottobre 2009, **Allegato 3**, a seguito della messa in liquidazione e successivo fallimento (giusta sentenza n. 118 del 20/11/2009 del Tribunale Civile di Catania) del Corpo di vigilanza La Celere, è stato dichiarato risolto il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di vigilanza, sorveglianza, guardiania regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare espletato per quest'ARNAS, aggiudicato con delibera n. 580 del 14.06.2001, **Allegato 3 bis**;

Considerato, altresì, che il fallimento del Corpo di Vigilanza La Celere ha comportato, inevitabilmente, la rivisitazione del rapporto contrattuale di concessione della gestione del parcheggio del P.O. Garibaldi di Nesima, instaurato con la R.T.I. sopra specificata ed in cui la Società fallita risultava essere la mandataria;

Che, in ragione di quanto sopra, non ritenendo di poter proseguire il rapporto contrattuale con la Curatela Fallimentare e con la Società mandante dell'ATI, ostando in tal senso la normativa vigente in materia, prevista sia dal diritto fallimentare sia dal Codice degli appalti, con note prot.5/114 del 26 Gennaio 2010, n. 5/967 del 14 Aprile 2010, prot. n. 0005323/2010 del 03-05-2010, prot. n. 0008462 / 2010 del 14-07-2010, n. 0010845 / 2010 del 27-09-2010, n. 0011846 / 2010 del 18-10-2010 **Allegato 4**, veniva formulata e reiterata, sia alla Curatela Fallimentare sia alla società Made Parking nella qualità sopra specificata, contezza, fra l'altro, della posizione debitoria nei confronti dell'ARNAS Garibaldi, sollecitandone la definizione con accredito bancario su c/c nonché richiesta ex art. 37 comma 17 del D. Leg.vo 163 del 12 Aprile 2006, di volere acquisire la segnalazione dell'eventuale nuovo mandatario stante che, in caso di A.T.I. costituita da due soli soggetti, ove fallisca il mandatario non può subentrare l'unico mandante, ancorchè abbia i requisiti di qualificazione in relazione alla residua parte di appalto ancora da eseguire, posto che l'art. 37, c.18 del D. Leg.vo 163/2006 (T.U. codice degli appalti), richiede la costituzione di un nuovo mandatario, pre-

vedendo, quindi, che in ogni caso l'esecutore, che originariamente era un'A.T.I., continui ad essere un'A.T.I. (parere del Consiglio di Stato 22 Gennaio 2008 n. 4575/2007);

Viste le note di riscontro prot. d'ingresso n. 0004779 / 2010 del 19-04-2010, n. 0005800 / 2010 del 12-05-2010, n. 0007360 / 2010 del 22-06-2010, n.0008860 / 2010 del 23-07-2010, n. 0011107 / 2010 del 01-10-2010 e da ultimo con nota prot. n. 0013166 / 2010 del 12-11-2010, **Allegato 5**, con la quale la Società si è riservata di comunicare a stretto giro di posta la nuova composizione dell'ATI che avrebbe avuto, comunque, quale mandataria la stessa Made Parking;

Vista la nota prot. d'ingresso n. 0011588 / 2010 del 12-10-2010, **Allegato 6**, con la quale il Curatore Fallimentare avv.to Gianfilippo Motta ha trasmesso copia del provvedimento reso il 03 Giugno 2010 col quale il Giudice Delegato del Fallimento di cui trattasi, lo ha autorizzato a comunicare a quest'ARNAS l'impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale come mandataria dell'ATI, per l'intervenuto fallimento della Società La Celere;

Vista la nota prot. n. 0011846 / 2010 del 18-10-2010, **Allegato 7**, di riscontro con la quale questa Azienda, nel ritenere pacifico il principio secondo il quale l'impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale con la Curatela Fallimentare scaturisce direttamente sia dalla normativa vigente in materia sia dall'art. 37, c. 17 del d. leg.vo 163/2006, precisava come le precedenti richieste a cui non era stato dato riscontro, erano inerenti la segnalazione congiunta, prevista dalla legge nonché suffragata dalla Giurisprudenza, e della Curatela Fallimentare e della originaria mandante, circa il nuovo operatore economico, subentrante nell'ATI come mandatario, col quale proseguire la parte residuante contrattuale ancora in essere;

Vista la nota prot. d'ingresso n. 0014540 / 2010 del 09-12-2010, **Allegato 8**, con la quale lo Studio D'Agata, nella qualità di consulente della società Made Parking, comunicava le determinazioni assunte dalla società rappresentata di volere subentrare nella nuova compagine A.T.I. come mandataria, proponendo, quale società mandante, la LEO SERVICE Cooperativa Sociale, con sede in Catania, corso Sicilia n. 97 – e richiedendo formale assenso e presa d'atto;

Che, stante la delicatezza della problematica, dovendo comunque quest'ARNAS assumere una discrezionale decisione circa la corretta procedura da seguire, con nota prot. n. 0002921 / 2011 del 15-02-2011, **Allegato 9**, veniva inoltrata richiesta all'Avv.to Elio Signorelli con studio in Catania, di acquisizione di autorevole parere legale pro veritate in merito alla problematica sorta;

Vista la nota prot. d'ingresso n. 0004358 / 2011 del 03-03-2011, **Allegato 10 e parte integrante del presente provvedimento**, con la quale il Legale in questione conclusivamente, stante, fra l'altro, le seguenti motivazioni:

- ⇒ che il principio sotteso dall'art. 37, comma 9, del codice degli appalti è quello di evitare che l'Amministrazione aggiudicatrice concluda e/o prosegua un contratto con operatori economici i quali non abbiano partecipato alla gara, o nei confronti dei quali, in particolare, non sia stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine economico-finanziario;
- ⇒ che a fronte del fallimento della società mandataria dell'A.T.I., con cui la P.A. abbia stipulato il contratto di appalto, trova applicazione l'art. 37, comma 18 del D. Leg.vo 163/2006, quale norma speciale e prevalente sulla disciplina recata dalla Legge Fallimentare, che consente all'Amministrazione stessa di recedere ovvero di proseguire l'originario rapporto con altro operatore economico, stante la novazione soggettiva prodottasi rispetto al rapporto di cui era parte la società mandataria fallita; pertanto, stipulato un appalto di servizio tra una stazione

appaltante pubblica ed un A.T.I., in caso di fallimento della società mandataria dell'A.T.I., il rapporto contrattuale non può automaticamente proseguire con la curatela fallimentare, dovendo, invece, trovare applicazione l'art. 37, comma 18, del D. Leg.vo n. 163/2006, che è norma speciale e prevalente su quella fallimentare, e che, comunque, consente alternativamente alla stazione appaltante sia il recesso come pure la prosecuzione dell'originario rapporto con novazione soggettiva (sostituzione del fallito); posto che, il fallimento del mandatario estingue il contratto di mandato, in caso di fallimento del mandatario di un A.T.I. il sostituto del mandatario fallito deve essere a sua volta costituito mandatario dell'A.T.I.; pertanto ***“ la Stazione appaltante ha facoltà di scelta fra la prosecuzione del rapporto con un nuovo operatore economico (cioè con un altro operatore economico qualificato, che può essere sia uno degli originari mandanti dell'A.T.I., sia un soggetto estraneo all'A.T.I. originaria) ed il recesso, e tale facoltà di scelta, seppur rimessa in capo alla Stazione appaltante, tuttavia non può essere solamente frutto di valutazione di mera opportunità, bensì dovrà essere conseguenza sia che il nuovo mandatario venga indicato tempestivamente, e che abbia i requisiti di qualificazione adeguati ed accetti le condizioni contrattuali già pattuite;***

⇒ che la qualificazione di “altro operatore economico”, costituito mandatario con il quale è consentito alla P.A. proseguire il rapporto di appalto, deve intendersi riferibile tanto ad un soggetto estraneo all'originario raggruppamento quanto ad uno dei mandanti dell'originario raggruppamento, cui, comunque è necessario il consenso della stazione appaltante previa verifica che il sostituto abbia i requisiti di qualificazione adeguati, per cui il nuovo mandatario dovrà, altresì, essere in possesso, oltre che dei requisiti di qualificazione, anche di quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del d. leg.vo 163/2006, con la precisazione che l'eventuale veto che la P.A. vorrebbe opporre dovrà necessariamente essere congruamente motivato;



ha ritenuto possibile la modifica dell'ATI al verificarsi, secondo i dettami dell'art. 37, comma 18 del d. leg.vo 163/2006, di tre precise condizioni:

- 1) la costituzione di un nuovo mandatario nei modi previsti dal d. leg.vo 163/2006 (in particolare occorre fare riferimento ai commi 14 e 15 dell'art. 37 del codice citato e cioè conferimento di mandato speciale in favore del mandatario ed il mandato gratuito deve risultare da scrittura privata autenticata;
- 2) il possesso, da parte del nuovo mandatario, dei requisiti di qualificazione adeguati alla prestazione del servizio ancora da eseguire e/o proseguire;
- 3) il consenso da parte della Stazione appaltante;

Che, sulla scorta del superiore parere, con nota prot. n. 187/DG del 21.03.2012, **Allegato 11**, il Direttore Generale invitava il Settore Provveditorato a volere eseguire attenta e necessaria attività istruttoria, accertando l'esistenza dei requisiti necessari, sia di ordine generale che tecnici ed economici – finanziari, delle società Made Parking e Leo Service, richiedendo che le dichiarazioni richieste circa i requisiti di ordine generale, ex art. 38 del D. Leg.vo 163/2006, vengano prodotte oltre che dai singoli amministratori delle società partecipanti, anche dagli eventuali direttori tecnici e, comunque, dai soggetti facenti parte delle predette società aventi potere gestorio e/o decisionale delle società partecipanti, accertando, altresì, anche presso le Autorità preposte se, qualsivoglia componente delle compagini sociali delle predette società e/o responsabile delle medesime, risultino coinvolti in problematiche giudiziarie, anche in itinere, dipendenti dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento della precedente soc. mandataria Corpo di Vigilanza “La Celere s.r.l.”, il tutto al fine di dedurre un giudizio di affidabilità o inaffidabilità che possa consentire a questa Amministrazione di formulare le proprie valutazioni idonee a prestare il chiesto consenso ovvero un motivato diniego;

Che, in esecuzione di quanto richiesto con la nota sopra evidenziata, è stata inoltrata richiesta, giusta nota prot. n. 0006560 / 2011 del 07-04-2011, **Allegato 12**, sia alla società Made Parking sia alla società Leo Service, della sottoelencata documentazione:

- 1) **elenco nominativo dei soggetti dotati di potere di rappresentanza e di quelli cessati nel triennio antecedente;**
- 2) **certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con nulla osta antimafia;**
- 3) **certificato fallimentare;**
- 4) **certificato dei carichi pendenti del rappresentante legale e/o dei soggetti che rivestono tale qualità e dei soggetti che hanno poteri gestori e/o decisionali compresi coloro che, rivestendo tale qualità, siano cessati dalla carica fino ad un triennio antecedente;**
- 5) **certificato Generale del Casellario Giudiziale del rappresentante legale e/o dei soggetti che rivestono tale qualità e dei soggetti che hanno poteri gestori e/o decisionali compresi coloro che, rivestendo tale qualità, siano cessati dalla carica fino ad un triennio antecedente;**
- 6) **DURC antecedente massimo due mesi alla data della presente nota;**
- 7) **Certificato di ottemperanza alla legge 68/99 art. 17;**
- 8) **Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante:**
 - a) **Fatturato globale delle società realizzato negli anni 2008/2009/2010;**
 - b) **Fatturato specifico, con riferimento all'oggetto del servizio di gestione parcheggi, realizzato negli anni 2008/2009/2010;**
 - c) **Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;**

Che con note prot. d'ingresso n. 0008100 / 2011 del 06-05-2011, **Allegato 13** e n. 0008037 / 2011 del 05-05-2011, **Allegato 14**, le società rispettivamente Made Parking e Leo Service trasmettevano la chiesta documentazione, dal cui esame emergevano a carico dell'Amministratore Unico della Made Parking dei procedimenti penali mentre, per quanto concerne la Leo Service, di recente costituzione, la stessa risultava non possedere alcun requisito circa la capacità tecnica ed economica inerente l'oggetto del servizio;

Che ritenendo necessario acquisire ulteriore dettaglio dal legale già interpellato, in merito a quanto sopra evidenziato ed in prosieguo dell'autorevole parere già espresso, con nota raccomandata a.r. prot. n. 0008432 / 2011 del 12-05-2011, **Allegato 15**, veniva trasmessa in copia all'avv.to Elio Signorelli, tutta la documentazione acquisita da parte delle Società sopra citate nonché la nota di richiesta prot. n. 0006560 / 2011 del 07-04-2011, con l'invito di volere esprimere, alla luce della documentazione acquisita, opportuna valutazione circa l'esistenza o meno in capo ad entrambe le Società dei requisiti che legittimino la prosecuzione del rapporto contrattuale fra questa ARNAS Garibaldi e la costituenda A.T.I.;

Vista la nota prot. n. 0011479 / 2011 del 04-07-2011, **Allegato 16 e parte integrante del presente provvedimento**, consistente nel chiesto parere legale, l'avv.to Signorelli ha rassegnato sostanzialmente il seguente parere:

1. in ordine ai procedimenti penali rilevati dalla certificazione prodotta a carico dell'Amministratore Unico della Made Parking, allo stato nulla osterebbe alla prosecuzione del servizio da parte della Made Parking s.r.l. se non il rischio, la cui valutazione non può che essere demandata all'ARNAS, che i procedimenti penali pendenti possano, nel corso del servizio affidato, concludersi con sentenza di condanna, suscettibile di divenire definitiva col passaggio in giudicato, il che comporterebbe il venir meno, nel corso del servizio medesimo, del necessario **"requisito di ordine generale"** richiesto dall'art. 38 del D. Leg.vo 163/2006;

2. in ordine alla capacità tecnica ed economica della società Leo Service, in ordine al necessario consenso della stazione appaltante per poter consentire di proseguire l'originario rapporto con altro operatore economico (stante la novazione soggettiva prodottasi rispetto al rapporto di cui era parte la società mandataria fallita), che sia, però, in possesso di tutti requisiti di qualificazione richiesti dal vigente codice degli appalti, l'eventuale diniego dell'ARNAS, allo stato, si appalesa "congruamente motivato" e legittimo il consequenziale recesso, stante che la stessa, per dimostrare la capacità economica e tecnica, non ha prodotto né la documentazione richiesta né altra documentazione atta a soddisfare i requisiti richiesti ex art. 42 del D. Leg.vo n. 163/2006;

Che, sulla base del parere espresso dallo Studio Legale sopra citato, con nota prot. n. 0011972 / 2011 del 11-07-2011, **Allegato 17**, nel comunicare formale diniego alla proposta avanzata con la nota sopra citata prot. d'ingresso n. 0014540 / 2010 del 09-12-2010 dello Studio D'Agata e segnatamente al subentro della società Leo Service nell'A.T.I., veniva dato alla società Made Parking termine di 30 giorni per comunicare altro operatore economico di cui, entro il medesimo termine, far pervenire la documentazione ivi dettagliatamente specificata, finalizzata alla verifica preventiva istruttoria di qualificazione, pena l'irricevibilità della segnalazione stessa;

Precisato che, nell'ambito dell'intercorsa corrispondenza, e quale adempimento sostanziale del contratto di concessione, veniva inoltrata, altresì, giusta nota prot. n. 0010561 / 2011 del 20-06-2011, **Allegato 18**, richiesta di versare, comunque, a quest'ARNAS il 3% sugli incassi maturati nonché la penale per i ritardati pagamenti, ai sensi delle norme contrattuali e dell'appendice sottoscritta in data 22 Gennaio 2009;

Vista la nota prot. d'ingresso n. 0013500 / 2011 del 08-08-2011, **Allegato 19 e parte integrante del presente provvedimento**, con la quale la società Made Parking ha trasmesso la documentazione ivi specificata, con la quale ha ritenuto documentare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica e professionale in capo alla società Leo Service, invitando l'ARNAS a voler riconsiderare gli esiti dell'attività istruttoria precedentemente eseguita e, conseguentemente, a voler manifestare il proprio assenso all'ingresso nell'A.T.I. della società Leo Service;

Che, ritenendo opportuno mantenere, in merito alla fattispecie prospettata, una coerenza di pensiero con quanto già enunciato dall'avv.to Signorelli con i precedenti pareri legali, con nota prot. n. 0014979 / 2011 del 16-09-2011, **Allegato 20**, veniva trasmessa allo Studio legale la documentazione acquisita dalla società Made Parking nonché tutta la corrispondenza ivi specificata ed afferente sia alla problematica relativa al subentro della Società Leo Service nell'A.T.I., sia agli adempimenti contrattuali relativi alle somme che la Società deve versare a quest'ARNAS a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio di cui trattasi, con richiesta, alla luce della stessa ed in prosieguo dei precedenti autorevoli pareri legali già espressi, di volere dare completamento agli stessi;

Vista la nota prot. d'ingresso n. 0016378 / 2011 del 14-10-2011, **Allegato 21 e parte integrante del presente provvedimento**, con la quale l'avv.to Signorelli, a conclusione del parere espresso, ritiene che per quanto concerne il mancato versamento del 3% sugli incassi maturati da parte dell'A.T.I., L'Azienda sarebbe legittimata a disdettare anticipatamente il contratto di appalto in essere, e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'originario contratto del 05.04.2004, mentre, per quanto concerne la capacità economica e finanziaria della società Leo Service, stante la percentuale di appalto da realizzare da parte della società mandante dell'A.T.I., pari al 75%,

sarebbe stato possibile richiedere la produzione di una polizza fideiussoria, mentre, per quanto concerne la capacità tecnica e professionale, la mera indicazione dell'organo tecnico seppur riduttivamente risulterebbe formalmente comprovata;

Che, sulla base del parere espresso e sopra nella parte conclusiva riportato, con nota a.r. anticipata a mezzo fax, prot. n. 0001508 / 2012 del 26-01-2012, **Allegato 22**, nel confermare, *res sic stantibus*, il diniego al subentro nell'A.T.I. della società Leo Service, veniva comunicata la volontà dell'Azienda a rivedere le proprie determinazioni solamente a condizione che entro e non oltre 30 giorni la società Made Parking avesse ottemperato agli adempimenti ivi specificatamente previsti, ed in particolare:

1. che la nuova mandante Leo Service, subentrando nella quota dell'originaria mandante del R.T.I. inizialmente aggiudicatario, pari al 75%, come da punto 4 dell'offerta prodotta in sede di gara, producesse apposita fideiussione bancaria di €. 1.073.474,76 pari al 75% dei ricavi registrati nel 2009 (€. 357.824,92 ultimo dato certo agli atti degli Uffici preposti di quest'ARNAS nonostante le reiterate richieste per l'acquisizione dei dati degli anni successivi) moltiplicato per quattro anni (2012 compreso fino al 2015);
2. che venisse eseguito un versamento complessivamente di €. 38.619,40, in parte quale somma pari al 3% sugli incassi maturati negli anni precedenti, e quindi a titolo di corrispettivo per la gestione del parcheggio ed in parte a titolo di penale, per il mancato versamento dei corrispettivi dovuti entro le scadenze contrattualmente previste, penale calcolata, comunque, fino al 25 Gennaio 2012;

Che con nota prot. d'ingresso n. 0004319 / 2012 del 06-03-2012, **Allegato 23**, la società Made Parking ha trasmesso la seguente documentazione:

1. l'Atto Modifica R.T.I. datato 30/03/2011;
2. copia registro dei corrispettivi anni 2010 e 2011 (trasmessi, per competenza, con nota prot. n. 5/322 del 21-03-2012 al Settore Economico Finanziario);
3. contabile bonifico bancario eseguito a favore di quest'ARNAS di €. 5.000,00 in acconto di quanto dovuto;
4. preventivo fac simile atto di fideiussione, del valore di €. 125.000,00, proposto in subordine da quanto da richiesto, stante che si tratta comunque, dell'importo previsto originariamente quale cauzione definitiva che la società aggiudicataria avrebbe dovuto produrre a garanzia dell'esatta e fedele esecuzione del contratto;

Vista la nota prot. n. 0005377 / 2012 del 22-03-2012 del 22-03-2012, **Allegato 24**, con la quale l'ARNAS ha inteso continuare nell'acquire, anche su quest'altra documentazione trasmessa dalla Società in dissenso con quanto richiesto dall'Amministrazione dell'ARNAS, parere legale in merito, richiedendo che il Legale indicasse con chiarezza se fosse da ritenere legittima la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere, basata sugli elementi offerti dalla Società che ha ritenuto, in particolare, di derubricare l'entità della polizza, richiesta da quest'ARNAS con la nota prot. n. 0001508 / 2012 sopra richiamata;

Visto il parere acquisito giusta nota d'ingresso n. 0005876 / 2012 del 30-03-2012, **Allegato 25 e parte integrante del presente provvedimento**, con il quale l'Avv. Signorelli ha previsto la possibilità che la Leo Service subentrasse nella R.T.I. nella qualità di società mandante (in ragione di ciò la Made Parking, originariamente mandante rivestirebbe nella nuova compagine la qualità di società mandataria), subordinando l'assenso che quest'ARNAS deve dare alla costituenda ATI ed al consequenziale subentro a quanto segue:

- a) alla produzione di una cauzione fideiussoria bancaria o assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, che preveda la copertura del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte; trattandosi di raggruppamento temporaneo, tale fideiussione dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, come previsto dall'art. 37 del T.U. codice degli appalti, ed il relativo importo da garantire, potrà essere quantificato, nella misura percentuale del 3% sul prezzo relativo alla sosta, tenendo conto dei corrispettivi che l'ATI affidataria incasserà dal 01.01.2012 al 31.12.2015, data di scadenza contrattuale, sulla scorta di quanto dalla stessa è stato documentato di avere incassato negli esercizi 2010 (€. 410.230,15) e 2011 (€. 312.419,80). Nella quantificazione dell'importo di cui alla costituenda polizza fideiussoria, oltre alla superiore percentuale del 3%, dovrà essere garantito, sempre a parere del Legale, anche l'eventuale penale (pari al 3 per mille) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze contrattuali previste per gli annuali versamenti in favore di quest'ARNAS. In ragione di quanto sopra, le somme che verrebbero assicurate sarebbero le seguenti:
- 1) €. 43.359,00 pari al 3% degli incassi per il periodo 2012 – 2015, calcolati sulla base della proiezione dei dati certi e riferiti al 2010 e 2011;
 - 2) €. 47.479,20, a titolo di penale;
- b) alla necessaria e opportuna costituzione di una polizza assicurativa che copra l'Azienda per la responsabilità civile, per danni causati a terzi nel corso della prestazione del servizio con un massimale non inferiore ad €. 2.500.000,00;
- c) al versamento di quanto allo stato la Società ha omesso di corrispondere per i periodi e nelle misure che analiticamente con Ns/ nota prot. n. 0001508/2012 del 26.01.2012 abbiamo richiesto e che, a seguito della produzione dei Registri Corrispettivi, il Settore Economico Finanziario ha, con nota prot. n. 1840/S.E.F.P del 10 Aprile 2012, trasmesso l'importo degli incassi degli anni 2010 e 2011, per cui ad oggi la società Made Parking ha un debito di €. 42.812,15 somma comprensiva del dovuto e delle penali, queste ultime calcolate alla data del 3 Maggio 2012 e pertanto da contabilizzare definitivamente al momento del soddisfo;

Precisato che il superiore parere ha formato oggetto di relazione dettagliata a cura del Settore Provveditorato, alla Direzione Generale dell'ARNAS, redatta alla luce, altresì, degli ulteriori chiarimenti richiesti ed acquisiti via e-mail dallo Studio Legale Signorelli, **Allegato 25 BIS**, e trasmessa con prot. n. 5/524 del 04 Maggio 2012, **Allegato 26**;

Vista la nota a firma del Direttore Generale apposta in calce alla nota prot. n. 5/524 / 2012, con la quale si condivide il detto parere legale, autorizzando, conseguentemente il Settore Provveditorato di procedere in tal senso;

Che, in ossequio alle disposizioni sopra specificate, con nota prot. n. 0008532 / 2012 del 11-05-2012, **Allegato 27**, è stato comunicato alla Società come questa Azienda ritiene, sulla base di specifico parere legale, la possibilità di mantenere il rapporto contrattuale instaurato afferente al servizio parcheggio al P.O. Garibaldi di Nesima e conseguentemente che la società Leo Service possa far parte della R.T.I., nella qualità di società mandante, a condizione tassativa di procedere ai sottoelencati adempimenti:

- ⇒ 1) Costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per eventuali inadempienze contrattuali di €. 125.000,00, così come prevista dal Capitolato Speciale di appalto integrata di un valore aggiuntivo a copertura di eventuali inadempienze correlate al mancato versamento del canone annuo in favore della Azienda Ospedaliera Garibaldi pari a € 43.359,00 pari al 3% degli ipotetici incassi per il periodo 2012 – 2015, calcolati sulla base della

proiezione dei dati certi e riferiti al 2010 e 2011 (totale polizza da presentare pari a € 168.359)

NB: La polizza dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti impegni da parte del garante :

1. La indicazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
2. **La rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della ARNAS Garibaldi;
3. **Validità non inferiore al 31.12.2015.**

⇒ 2) costituzione di una polizza assicurativa che copra l'Azienda per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della prestazione del servizio con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00;

⇒ 3) in via principale e quale condizione propedeutica alla definizione della questione, codesta società dovrà versare a questa Azienda Ospedaliera Garibaldi, per i periodi e nelle misure che analiticamente con Ns/ nota prot. n. 0001508/2012 del 26.01.2012 abbiamo richiesto e che, a seguito della produzione dei Registri Corrispettivi, il Settore Economico Finanziario ha verificato giusta nota prot. n. 1840/S.E.F.P del 10 Aprile 2012, l'importo degli incassi riferibili agli anni 2010 e 2011, con la somma a vs debito di €. 42.812,15, somma comprensiva del dovuto e delle penali, queste ultime calcolate alla data del 3 Maggio 2012;

 **Vista** la nota prot. d'ingresso n. 0011054 / 2012 del 21-06-2012, **Allegato 28 e parte integrante del presente provvedimento**, con la quale la Società ha trasmesso l'atto di fideiussione dell'AIRONE S.p.A. n. A57/1202153 del 20/06/2012 per l'importo massimo garantito di €. 168.359,00 decorrenza 19/06/2012 scadenza 31/12/2015 nonché la polizza n. 002127.32.300064 del 11/06/2012 della Cattolica Assicurazioni, decorrente dal 01/06/2012 con scadenza 31/12/2015 con massimale assicurato di €. 2.500.000,00, precisando, nell'ambito della nota di trasmissione, di non ritenere al momento di effettuare alcun versamento di cui al superiore punto 3) senza una verifica in contraddittorio con quest'ARNAS dell'esatto ammontare delle somme richieste;

Vista, altresì, la nota prot. n. 0011313 / 2012 del 26-06-2012, **Allegato 29 e parte integrante del presente provvedimento**, con la quale la Società ha trasmesso l'originale della garanzia fideiussoria dell'AIRONE S.p.A. n. A57/1202153 del 20/06/2012 sopra richiamata;

Che, sulla base ed in ottemperanza alla disposizione apposta dal Direttore Generale sulla nota prot. d'ingresso n. 0011054 / 2012 del 21-06-2012 sopra richiamata, con Ns/ nota prot. n. 0011442 / 2012 del 28-06-2012, **Allegato 30**, veniva formalmente richiesto alla Società di volere eseguire bonifico per la somma di €. 11.679,49, quale somma residua sulla maggiore somma di €. 21.679,49, corrispettivo pari al 3% sugli incassi anni 2010 e 2011, detratta della somma di €. 10.000,00 già versata dalla Società a titolo di acconto;

Vista la nota prot. d'ingresso n. 0012558 / 2012 del 17-07-2012, **Allegato 31 e parte integrante del presente provvedimento**, con la quale la Società ha trasmesso la ricevuta CRO: 71941372403 Identificativo 12251710 del 12-07-2012 dell'importo di €. 11.679,49;

Considerato che, a seguito degli avvenimenti giudiziari, che hanno visto coinvolto Mario De Felice, Amministratore unico della società Made Parking, con nota prot. n. 0021508 / 2012 del 19-12-2012, **Allegato 32**, veniva inoltrata all'avv.to Francesco Consoli Xibilia, formale richiesta di parere legale, finalizzata ad ottenere indirizzi procedurali tali da garantire sul piano giuridico - ammini-

strativo, la legittimità degli adempimenti amministrativi che comunque quest'ARNAS avrebbe dovuto comunque necessariamente assumere rispetto alla fattispecie prospettata, stante che, dal certificato camerale della società Made Parking, risultava alla data del 12/12/2012 ancora De Felice quale Amministratore unico della società;

Vista la nota prot. d'ingresso n. 0021762 / 2012 del 27-12-2012, **Allegato 33**, con la quale la società Made Parking comunica la nomina del nuovo Amministratore unico nella persona dell'Ing. Alfio Vittorio Massimino, allegando copia del relativo Verbale di Assemblea dei soci del 07/12/2012;

Che, alla luce della mutata compagine associativa, la nota sopra evidenziata veniva trasmessa in data 03.01.2013, prot. n. 0000070 / 2013, **Allegato 34**, allo Studio Legale Consoli Xibilia, affinché il chiesto parere venisse espresso anche sulla base della medesima nota;

Vista la nota prot. d'ingresso n. 0000552 / 2013 del 11-01-2013, **Allegato 35**, con la quale lo Studio Legale sopra specificato, rassegnando il chiesto parere, comunica come "**Omissis. Tale sostituzione avvenuta in capo all'Amministratore Unico, elide il problema anche perché, in tal modo, la società sostanzialmente si è dissociata dall'operato penalmente rilevante addebitato al sig.r De Felice ed ha la possibilità di compiutamente operare. Varrebbe la pena accertare che la sostituzione anzidetta sia stata trascritta nel Registro delle Società, stante che al momento della prima richiesta del parere, il sig. De Felice risultava ancora in carica. Omissis**";

Che, in ragione del parere sopra riportato, con nota prot. n. 0002048 / 2013 del 08-02-2013, **Allegato 36**, veniva inoltrata alla Made Parking richiesta di acquisire il nuovo Certificato Camerale, da cui risultasse l'avvenuta sostituzione dell'Amministratore Unico;

Che con nota del 14-02-2013, prot. d'ingresso n. 0002737 / 2013 del 20-02-2013, **Allegato 37**, è stata trasmessa la chiesta documentazione, con allegati, altresì, certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti di Massimino Alfio;

Che, pertanto, in data 03 Aprile e in data 13 Agosto è stata richiesta per posta elettronica certificata alla Prefettura di Catania, la certificazione antimafia rispettivamente della Made Parking, prot. n. 0005149 / 2013 e della Leo Service, prot. n. 0011821 / 2013;

Che, relativamente alla società Leo Service, con nota del 21 Gennaio 2014, acquisita al prot. generale n. 0001884 / 2014 del 11-02-2014, **Allegato 38**, la Prefettura di Catania ha trasmesso la chiesta certificazione antimafia liberatoria;

Che con nota datata 04 Aprile 2014, prot. d'ingresso n. 0004560 / 2014 del 07-04-2014, **Allegato 39**, è stata acquisita dalla società Made Parking la nomina del nuovo Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società, con allegata la documentazione di rito:

1. Verbale di Assemblea dei soci del 27-12-2013;
2. visura C.C.I.A.A. del 28-03-2014;
3. Attestazione sostitutiva di certificazione iscrizione nel Registro delle Imprese;
4. Dichiarazione sostitutiva ex D. Leg.vo n. 159 del 06-09-2011;
5. certificato generale del casellario giudiziale;
6. certificato dei carichi pendenti;
7. copia del documento di identità e codice fiscale dell'Amministratore Unico;

Che, per quanto concerne la società Made Parking con nota del 21 Maggio 2014, acquisita al prot. generale n. 0006470 / 2014 del 25-05-2014, **Allegato 40**, la Prefettura di Catania ha trasmesso la richiesta certificazione antimafia liberatoria;

Che, per quanto fin qui premesso, si ritiene di poter procedere alla presa d'atto della nuova compagine associativa, giusta Atto di Modifica di Raggruppamento Temporaneo D'imprese del 30 Marzo 2011, fra la società Made Parking s.r.l., nella qualità di Capogruppo – mandataria, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 10 e la società Leo Service Società Cooperativa Sociale, con sede in Catania, Corso Sicilia, 97, nella qualità di mandante, a firma del Notaio dott. Giuseppe Riggio, notaio in Catania, registrato a Catania in data 21-04-2011, Serie / N. 1T/9303, Repertorio n. 70513, Raccolta n. 16742, allegato e parte integranti del presente deliberato, Allegato A;

Che, in ragione di quanto sopra, si ritiene di poter stabilire la prosecuzione del rapporto contrattuale con la nuova R.T.I. come sopra specificata, la cui scadenza viene confermata per il 31 Dicembre 2015;

Che nel contempo si ritiene di dare mandato Settore Facility management di predisporre progetto di capitolato di gara, da trasmettere al Settore Provveditorato, che preveda un affidamento dei servizi di gestione dei parcheggi nell'intero ambito aziendale in uno alla gestione dei flussi veicolari con contestuale ottimizzazione delle aree anche in termini di dotazioni ed ausili tecnologici;

Che si ritiene di non dare alcuna continuità al presente servizio all'atto della avvenuta scadenza del rapporto fissata per il 31.12.2015;

Che inoltre occorre ribadire che con la deliberazione n.1300 del 18.08.2003 e 1470/2003 e 1739/2003 è stato rispettivamente indetta ed aggiudicata una gara per la gestione del servizio di parcheggio del PO Garibaldi sito in contrada Nesima di Catania e non un project financing;

Che, per quanto concerne la verifica degli importi relativi alle penali contrattualmente previste pari al 3 x 1000 (mille) per ogni giorno di ritardo per mancato versamento dei corrispettivi dovuti sulle soste del parcheggio, si fa riserva di comunicare alla Società la data in cui verrà eseguita in contraddittorio con il Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Che, ricorrendo l'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 300 del DPR 207/2010, si ritiene di differenziare la figura del RUP da quella del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), la cui funzione si ritiene di attribuire al responsabile del Settore Facility Management;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- **Prendere atto** dell'avvenuta aggiudicazione in data 28.10.2003, ai sensi dell'allora vigente D. Lgs 157/95 regolante in attuazione della direttiva 92/50/CEE la materia degli appalti pubblici

di servizi “ , della gara per la gestione del parcheggio del nuovo P.O. Garibaldi in contrada di Nesima, al R.T.I fra l'Istituto di Vigilanza La Celere, nella qualità di società mandataria, e la società Made Parking. S.r.l. nella qualità di società mandante.

- **Prendere atto** del fallimento dell'Istituto di Vigilanza La Celere.
- **Prendere atto** della nota prot. d'ingresso n. 0014540 / 2010 del 09-12-2010, Allegato 8, con cui la Made Parking per ricostituire il RTI ha indicato la società Leo Service quale nuova mandante.
- **Prendere atto** della documentazione trasmessa dalle Società Made Parking s.r.l. con sede in Catania, Corso Sicilia 10 e Leo Service Società Cooperativa Sociale, con sede in Catania, con note prot. d'ingresso n. 0008100 / 2011 del 06-05-2011, prot. d'ingresso n. 0008037 / 2011 del 05-05-2011, prot. n. 0012150 / 2011 del 14-07-2011, nota prot. n. 0013500 / 2011 del 08-08-2011, prot. n. 0004319 / 2012 del 06-03-2012, prot. n. 0011054 / 2012 del 21-06-2012, prot. n. 0011313 / 2012 del 26-06-2012 e prot. n. 0012558 / 2012 del 17-07-2012, allegata al presente verbale di deliberazione per costituirne parte.
- **Prendere atto** dei pareri espressi dall'avvocato Elio Antonio Signorelli, con studio legale in Catania, via P. Metastasio, 33, acquisiti con prot. d'ingresso n. 0004358 / 2011 del 03-03-2011, n. 0011479 / 2011 del 04-07-2011, n. 0016378 / 2011 del 14-10-2011, n. 0005676 / 2011 del 30-03-2012 e del 28-03-2012 ore 10,30, via e-mail, allegati e parte integranti del presente deliberato.
- **Prendere atto** del parere espresso dall'avvocato Francesco Consoli Xibilia con nota prot. d'ingresso n. 0000552 / 2013 del 11-01-2013.
- **Prendere atto** della novazione soggettiva verificatasi nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo d'impresе aggiudicatario del servizio gestione parcheggio P.O. Garibaldi Nesima, a seguito del fallimento della società mandataria, Corpo di Vigilanza La Celere.
- **Prendere atto** della nuova compagine associativa, giusta Atto di Modifica di Raggruppamento Temporaneo D'impresе del 30 Marzo 2011, fra la società Made Parking s.r.l., nella qualità di Capogruppo – mandataria, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 10 e la società Leo Service Società Cooperativa Sociale, con sede in Catania, Corso Sicilia, 97, nella qualità di mandante, a firma del Notaio dott. Giuseppe Riggio, notaio in Catania, registrato a Catania in data 21-04-2011, Serie / N. 1T/9303, Repertorio n. 70513, Raccolta n. 16742, 3082 S1T, allegato e parte integranti del presente deliberato, Allegato A.
- **Riservarsi di** comunicare alla R.T.I. Made Parking s.r.l., nella qualità di società mandataria, la data in cui verranno in contraddittorio definite le somme di cui la R.T.I. è ancora debitrice nei confronti dell'ARNAS a titolo di penale per il mancato accredito entro i termini contrattualmente previsti, dei corrispettivi dovuti per le soste autovetture.
- **Stabilire** di confermare il ruolo di RUP in capo al Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, prevedendo altresì, ricorrendo l'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 300 del DPR 207/2010, di individuare nel Responsabile del Settore Facility Management la figura di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).



- **Stabilire** che il Direttore dell'esecuzione del contratto svolga, in riferimento alle attività di servizio ancora da rendere dalla R.T.I. fino alla naturale scadenza del contratto, le seguenti funzioni:
 - ☑ Assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando che le prestazioni risultino conformi ai documenti contrattuali con conseguente controllo tecnico dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
 - ☑ Monitoraggio della conformità delle prestazioni erogate rispetto ai documenti contrattuali, con onere di segnalazione al RUP di eventuali inadempienze suscettibili di applicazione di penali ai sensi del capitolato di gara.
- **Dare mandato al Settore Provveditorato** di trasmettere al Responsabile del Settore Facility Management, nella qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, copia della intera documentazione di gara.
- **Comunicare** alla R.T.I. Made Parking s.r.l. , nella qualità di società mandante e la Leo Service Società Cooperativa Sociale, gli estremi del presente Provvedimento.
- **Confermare** che la scadenza del rapporto contrattuale anche con la nuova RTI Made Parking – Leo Service sia quella del 31 Dicembre 2015.
- Dare mandato al Settore Facility management di predisporre con celerità un progetto di nuovo capitolato di gara , da trasmettere al Settore Provveditorato per gli atti consequenziali , che preveda un affidamento dei servizi di gestione dei parcheggi nell'intero ambito aziendale (Po Garibaldi Nesima e Po Garibaldi Centro) in uno alla gestione dei flussi veicolari con contestuale ottimizzazione delle aree anche in termini di dotazioni ed ausili tecnologici ;
- Non prevedere alcuna continuità del presente servizio all'atto della avvenuta scadenza del rapporto fissata per il 31.12.2015;
- Dare atto che con la deliberazione n.1300 del 18.08.2003 e 1470/2003 e 1739/2003 è stata rispettivamente indetta ed aggiudicata , ai sensi del Dlgs 157/95 , una gara per la mera gestione di un servizio degli spazi a parcheggio del PO Garibaldi Nesima e non un project financing o forme analoghe di realizzazione e gestione ;
- Dare comunicazione alla ATI Made parking e Leo Service del termine finale perentorio di scadenza del rapporto contrattuale e della superiore considerazione sulla tipologia di rapporto intrattenuto.



Il Direttore Generale
 (Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
 (Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
 (Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario
 (Dott.ssa Gaetana Bonanno)